

8.2.4 M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori

Operazione 6.1.1 – Giovani agricoltori

Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Operazione 6.4.1 – Investimenti per la diversificazione relativi all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile

1.1.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Art. 19 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, lettera a) punto i) e lettera b).

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

1.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'economia delle aree rurali si fonda soprattutto sulle imprese agricole, che contribuiscono in misura significativa alla formazione del reddito e all'occupazione di tali aree. La crisi economica e finanziaria e le dinamiche dei mercati hanno messo in evidenza la fragilità strutturale ed organizzativa di queste imprese: l'invecchiamento degli imprenditori, la scarsa propensione ad introdurre innovazioni tecnologiche e gestionali e l'impossibilità di competere con le imprese di altre aree in termini di specializzazione ed innovazione. La misura contribuisce efficacemente al ricambio nelle imprese agricole che abbiano qualche possibilità di successione ed una prospettiva di continuità gestionale supportando anche l'ingresso nel mondo produttivo dei giovani provenienti da altri settori.

La misura contrasta il declino sociale ed economico delle aree rurali e il loro costante spopolamento, attraverso il sostegno delle iniziative volte a mantenere la vitalità economica e produttiva delle imprese agricole e loro associazioni e sviluppare nuove attività che utilizzino tutte le potenzialità economiche, ambientali e territoriali espresse a livello locale per produrre reddito ed occupazione. Gli interventi previsti nell'ambito della misura sono i seguenti:

- aiuti per i giovani agricoltori;
- investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra –agricole :

Come evidenziato nella tabella seguente, la Misura 6 soddisfa le seguenti Priorità/Focus area:

- 2b) “Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale”.
- 2a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di

mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

Per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi trasversali le due Operazioni soddisfano entrambe l'innovazione con il rafforzamento strutturale delle aziende agricole, mentre per quanto la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi il contributo è garantito esclusivamente dall'Operazione 6.4.1 con il sostegno agli investimenti energetici da fonti rinnovabili.

OPERAZIONE	FABBISOGNO	PRIORITÀ FOCUS AREA
6.1.1.	F10 Ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale	2B
6.4.1.	F16 Favorire la diversificazione aziendale, i legami tra agricoltura e turismo sostenibile, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese agricole e forestali e l'occupazione	2A
	F17 Sostegno alla produzione e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile	

Tabella 8.2.4.a Misura 6 - Relazione tra fabbisogni FA e Operazioni

1.1..3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

1.1..3.1. 6.1.1 Giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

1.1..3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione 6.1.1, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, si riferisce alla Priorità 2 “Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste” e nello specifico alla focus area B “Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale”.

Il perdurare della crisi economica sta condizionando pesantemente lo sviluppo di tutti i settori produttivi, agricoltura inclusa. L'operazione stimola l'avviamento di nuove imprese ed il ricambio generazionale. Obiettivo dell'Operazione è anche la costituzione di imprese di adeguata dimensione in grado di garantire l'attività nel medio periodo e la permanenza della popolazione in aree svantaggiate.

I giovani apportano al settore nuove competenze e favoriscono conseguentemente l'ammodernamento con il piano aziendale.

L'operazione consiste nella concessione di un aiuto ai giovani agricoltori che abbiano presentato domanda di aiuto e che si insediano per la prima volta in agricoltura in qualità di capo azienda.

Per insediamento si intende un processo in itinere che inizia con l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola; la data di insediamento decorre dalla data di richiesta di apertura della partita IVA agricola all'Agenzia delle Entrate ovvero agli uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto o dal giorno della costituzione della nuova società o modifica societaria

nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente. Tali date non devono essere anteriori di sei mesi (e di 12 mesi in sede di prima applicazione della Misura) rispetto alla presentazione della domanda.

L'insediamento si conclude al massimo entro tre anni con la corretta attuazione del Piano aziendale.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 6.1.1 soddisfa la Priorità 2 /Focus area B) "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale."

Secondariamente l'Operazione 6.1.1 contribuisce alla Focus area 2a "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
2B	F10 Ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale	INNOVAZIONE

Tabella 8.2.4.b Operazione 6.1.1 - Relazione fabbisogni FA e OT

1.1..3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto consiste in un premio forfettario in conto capitale erogato in due rate.

La prima rata pari all'importo di € 30.000,00 a seguito dell'approvazione della decisione dell'aiuto. La seconda rata a saldo a seguito della verifica della corretta attuazione del piano aziendale di cui alla lettera E) del paragrafo "Condizioni di ammissibilità" ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Trattandosi di un aiuto forfettario, il medesimo non è direttamente collegabile ad investimenti. Non serve quindi l'analisi dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 né della rendicontazione per comprovare la realizzazione degli investimenti previsti nel piano aziendale.

1.1..3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Art. 65 "Ammissibilità".

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

DM n. 6513 del 18 novembre 2014 Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati sull'agricoltura".

1.1..3.1.4. Beneficiari

Può beneficiare dell' Operazione:

- il giovane agricoltore: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

1.1..3.1.5. Costi ammissibili

Il premio è erogato sotto forma di importo forfettario calcolato sulla base della situazione socioeconomica. Il premio non è collegato a spese effettuate dal giovane agricoltore.

Il premio erogato per l'insediamento dei giovani imprenditori è lo strumento per consentire l'iniziale sviluppo delle aziende nel momento della loro costituzione.

Il premio è calcolato in termini forfettari in relazione alle condizioni socioeconomiche. Si indica in € 40.000,00 il premio forfettario da erogare in quanto correlato al valore del reddito medio annuo pro capite provinciale pari a 14.293,00 € (fonte: ISTAT redditi pro capite 2011, ultimo dato disponibile), in relazione ai tre anni necessari per la realizzazione del Piano aziendale.

1.1..3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'insediamento è un processo che deve essere già iniziato al momento della presentazione della domanda di aiuto ma che non è ancora del tutto completato. Tale processo può iniziare al massimo 6 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto (12 mesi in sede di prima applicazione della Misura). Tale periodo serve per le procedure di acquisizione dei terreni e per la preparazione del business plan.

Per insediamento si intende pertanto un processo in itinere che inizia con l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola; la data di insediamento decorre dalla data di richiesta di apertura della partita IVA agricola all'Agenzia delle Entrate ovvero agli uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto o dal giorno della costituzione della nuova società o modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente. Tali date non devono essere anteriori di sei mesi (e di 12 mesi in sede di prima approvazione) rispetto alla presentazione della domanda.

L'insediamento si conclude al massimo entro tre anni con la corretta realizzazione del Piano aziendale.

Nel box seguente vengono descritte le condizioni di ammissibilità della presente operazione.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- A. età del giovane richiedente: alla presentazione della domanda di aiuto e dell'insediamento l'età dovrà essere compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni da compiere;
- B. qualora il giovane abbia già iniziato l'insediamento in agricoltura la presentazione della domanda dovrà avvenire entro 6 mesi o 12 mesi in sede di prima applicazione dalla data di inizio dell'insediamento fermo restando le condizioni sopra precisate;
- C. adeguate qualifiche e competenze professionali che vanno dimostrate con il possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, o di un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario o un titolo di studio equipollente. Detti titoli, infatti, seppur comportanti un diverso grado di istruzione, risultano tutti idonei a conferire, sulla base dello specifico piano di studi previsto dal sistema formativo italiano per ciascun indirizzo, delle competenze sufficientemente adeguate allo svolgimento dell'attività di imprenditore agricolo. Il Brevetto Professionale di Imprenditore Agricolo (BPIA) è considerato titolo sufficiente a comprovare l'adeguata qualifica e competenza professionale. In mancanza di tale requisito alla presentazione della domanda di aiuto è tollerato un periodo di 36 mesi dalla concessione del sostegno per acquisire una delle adeguate qualifiche e competenze professionali di cui sopra;
- D. l'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica minima pari a 10.000,00 euro al momento della domanda e non deve superare una dimensione economica massima pari a 150.000,00 euro. Tali valori sono espressi in standard output in termini lordi come prevede il regolamento (CE) n. 1242/2008, articolo 5. Nel caso di insediamento congiunto tali importi sono da considerarsi per ogni giovane insediato. Le informazioni per il calcolo della produzione standard minima e massima verranno desunti dalla situazione presente nel fascicolo aziendale nel momento della presentazione della domanda di aiuto;
- E. presentazione di un piano aziendale allegato alla domanda di aiuto. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi e concludersi entro tre anni dalla data di concessione del sostegno. Controllo in itinere delle tappe del business plan;
- F. essere imprenditore agricolo a titolo principale o professionale. In mancanza di tale requisito alla presentazione della domanda di aiuto è tollerato un periodo di 36 mesi dalla concessione del sostegno per acquisirlo;
- G. essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. In mancanza di tale requisito alla presentazione della domanda è tollerato un periodo di 18 mesi dalla data di insediamento;
- H. possono beneficiare dell'aiuto all'avviamento i giovani che si insediano in qualità di capo azienda in aziende preesistenti condotte in forma societaria. Per rappresentante legale si intende colui che di fronte alla legge rappresenta la società ed ha il potere di firma;
- I. per insediamento congiunto di più giovani all'interno di una compagine sociale s'intende il verificarsi delle seguenti condizioni quali la corresponsabilità civile e fiscale e la pari facoltà decisionale. Tali condizioni vengono dimostrate mediante l'atto costitutivo delle società in analogia a quanto avviene per il pagamento del primo pilastro. Qualora un giovane agricoltore non si insedi come unico capo della stessa azienda, l'Operazione 6.1.1 prevede condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come unico capo. L'insediamento congiunto può realizzarsi sia qualora l'insediamento dei giovani si realizzi contemporaneamente sia qualora si realizzi in tempi diversi all'interno del periodo di programmazione 2014-2020. L'aiuto ai giovani agricoltori, pertanto, potrà essere concesso con riferimento allo stesso bando o a bandi diversi;
- J. non è ammissibile la concessione dell'aiuto nel caso in cui l'azienda di cui si assume la gestione sia stata costituita attraverso la divisione aziendale, ciò al fine di assicurare l'evoluzione strutturale dell'azienda.

Operazione 6.1.1 - Condizioni di ammissibilità

1.1..3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali e strategia. I beneficiari saranno selezionati mediante un sistema di punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione escludendo coloro che non raggiungono il punteggio minimo individuato nel bando per l'Operazione. Di seguito si elencano i principi dei criteri di selezione.

Caratteristiche del beneficiario in ordine di importanza:

1. età del richiedente dando priorità ai più giovani;
2. professionalità già acquisita al momento della domanda.

Caratteristiche dell'azienda agricola in ordine di importanza:

- aziende create ex-novo;
- aziende che adottano i metodi dell'agricoltura biologica;
- aziende il cui centro aziendale ricade sopra gli 800 metri;

orientamento tecnico economico prevalente dell'azienda agricola dando priorità per ordine di importanza al settore zootecnico, al settore viticolo ed infine al settore frutticolo.

1.1..3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare del premio sotto forma di importo forfettario è pari a 40.000,00 euro.

L'erogazione del sostegno sarà liquidata in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni.

La prima rata pari all'importo di € 30.000,00 a seguito dell'approvazione della decisione dell'aiuto. La seconda rata a saldo a seguito della verifica della corretta attuazione del piano aziendale ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

Dalla data di concessione il beneficiario ha tre anni di tempo per portare a compimento il proprio piano aziendale.

L'importo della spesa pubblica totale dell'Operazione è pari a Euro 12.000.000, di cui Euro 5.157.600 di quota FEASR.

1.1..3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1..3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Sulla scorta delle verifiche effettuate, l'Autorità di Gestione, in collaborazione con l'OP Appag, ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni e alle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

- Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
- Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
- Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di individuare le irregolarità, in particolare quelle relative all'attuazione del piano aziendale, e che i controllori non siano a loro volta controllati.
- Business plan: il rischio è che non siano controllate in itinere le tappe di attuazione del business plan.

1.1..3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell'operazione dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare: la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate), la presenza dei capi presenti in azienda (mediante il collegamento con la Banca Dati nazionale) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento (mediante il collegamento con il Catasto).

Al fine di garantire una corretta quantificazione dei parametri per l'individuazione della produzione standard, la Giunta provinciale con propria deliberazione potrà integrare la classificazione tipologica Rica, di cui al Regolamento (CE) n. 1242/2008 al fine di adeguarli alla particolare situazione dell'agricoltura trentina.

2. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi prevalentemente desumibili da banche dati collegate al Sistema Agricolo Provinciale.

3. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace, il funzionario incaricato esamina il piano aziendale ed esegue controlli sulle banche dati disponibili e sulla realizzazione in situ delle iniziative previste nel piano stesso. Il funzionario traccia l'istruttoria relativa alla concessione del premio nella check-list a

sistema. Ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L'attività dei controllori verrà a sua volta controllata.

Deve essere provato che le operazioni siano state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).

4. Business plan: nel periodo intercorrente tra la decisione di concessione del premio di insediamento e la conclusione del Piano aziendale, il Servizio competente effettuerà un controllo in itinere volto a verificare il rispetto delle tappe del business plan.

1.1..3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Operazione è coerente con la Priorità 2 e la Focus Area B) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia. La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla lettera F) del paragrafo "Condizioni di ammissibilità" deve essere mantenuta per almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

1.1..3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'Operazione 6.1.1.

1.1..3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'Operazione 6.1.1.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per ciò che riguarda i massimali di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il regolamento (CE) n. 1242/2008 articolo 5 si stabilisce che per l'ammissibilità dell'azienda al sostegno dell'operazione lo standard output espresso in termini lordi all'atto della domanda deve risultare compreso fra € 10.000,00 e € 150.000,00. Nel caso di insediamento congiunto tali importi sono da considerarsi per ogni giovane insediato.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 807/2014 articolo 2, comma 2, è previsto che:

"Allorché la domanda di finanziamento riguardi un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in merito alle decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Il controllo viene esercitato attraverso la verifica dell'atto costitutivo della società.

Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla

gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.

Laddove una persona giuridica sia da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola".

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Qualora alla presentazione della domanda di aiuto le adeguate qualifiche e competenze professionali non fossero acquisite, è tollerato un periodo non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno per acquisire tali competenze.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale deve fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi e deve descrivere:

- a) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- b) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda; sotto il profilo aziendale andrà descritta l'organizzazione dell'impresa, la strategia organizzativa e la forma giuridica;
- c) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione pur garantendo il mantenimento delle tappe minime necessarie per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle attività.

Il piano aziendale dovrà essere realizzato entro il periodo massimo di tre anni dalla data di concessione.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Qualora il giovane intenda presentare domande di accesso ad altre misure del PSR dovrà farlo direttamente aderendo ai singoli bandi. L'indicazione all'interno del piano aziendale della volontà del giovane di ricorrere ad altre misure non sostituisce la necessità di presentare specifica domanda di aiuto.

Settori di diversificazione interessati

L'informazione è stata inserita nella scheda di Operazione 6.4.1.

1.1..3.2. 6.4.1 Investimenti per la diversificazione relativi all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

1.1..3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'Operazione 6.4.1, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, risponde a due fabbisogni che si riferiscono principalmente alla Priorità 2 A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

La diversificazione aziendale è necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Contribuisce a migliorare l'equilibrio territoriale sia in termini economici che sociali aumentando direttamente il reddito delle famiglie agricole.

L'Operazione ha l'obiettivo di migliorare l'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione nonché quello di mantenere e creare nuove opportunità occupazionali tramite il sostegno alle iniziative che consentano una diversificazione delle attività non agricole con particolare attenzione alla:

- qualificazione e sviluppo dell'attività agrituristica;
- organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda;
- svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole ivi comprese quelle in ambito forestale;
- trasformazione, preparazione e vendita prodotti aziendali non agricoli;
- adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli;
- erogazione di servizi sociali quali ad esempio gli agri-nido, la messa a disposizione di operatrici professionalmente formate per l'accoglienza e la cura dei bambini presso il loro domicilio (tagesmutter) o l'assistenza a favore di categorie di persone in stato di disagio;
- investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'energia prodotta deve essere destinata per oltre il 50% alla vendita a terzi.

Come evidenziato nella tabella seguente l'operazione 6.4.1 soddisfa la Priorità 2 /Focus Area A) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

L'Operazione 6.4.1 contribuisce secondariamente alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" e, nello specifico alla focus area C "favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

PRIORITÀ FOCUS AREA	FABBISOGNO	OBIETTIVO TRASVERSALE
2A	F16 Favorire la diversificazione aziendale, i legami tra agricoltura e turismo sostenibile, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese agricole e forestali e l'occupazione	CLIMA INNOVAZIONE
	F17 Sostegno alla produzione e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile	

Tabella 8.2.4.b Operazione 6.4.1 - Relazione fabbisogni FA e OT

1.1..3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

1.1..3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Art. 65 “Ammissibilità”.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Direttiva 2001/81/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati sull'agricoltura”.

Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 “Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino e delle strade dei sapori.”

Decreto del presidente della provincia 13 marzo 2003, n. 5-126 /Leg Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica.

1.1..3.2.4. Beneficiari

Possono beneficiare dell'operazione gli agricoltori e/o le associazioni di agricoltori.

1.1..3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammessi investimenti all'interno delle aziende agricole per la realizzazione o il miglioramento di strutture, infrastrutture o l'acquisto di attrezzature e arredo per:

- la qualificazione e lo sviluppo dell'attività agrituristica;
- l'organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche

sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;

- lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi;
- la vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;
- l'acquisizione e sviluppo di programmi informatici finalizzati all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli per superare gli svantaggi legati all'isolamento geografico e migliorare la competitività dell'impresa;
- la fornitura di servizi sociali, tra cui la costruzione, ricostruzione e / o ammodernamento dei locali e l'area per lo svolgimento delle attività di assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria, assistenza o impiego di persone in stato di disagio e fattorie didattiche;
- gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'energia prodotta deve essere destinata per oltre il 50% alla vendita a terzi.

Non sono ammissibili investimenti che prevedano l'ottemperanza di obblighi o adeguamenti previsti da norme esistenti.

Sono esclusi i sostegni alle produzioni di biocombustibili. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare solo scarti di produzione minimizzandone le necessità di trasporto e senza consumo di suolo agricolo per colture dedicate.

Gli impianti devono essere caratterizzati da cogenerazione con un'efficienza energetica minima pari al 60% dell'energia immessa come combustibile a partire da biomassa forestale, scarti e residui e materie grezze non alimentari di origine agricola, reflui zootecnici di provenienza aziendale. Sono ammessi impianti ad energia solare, sia fotovoltaici che per la produzione di calore a condizione che non siano installati a terra. Non sono ammessi impianti alimentati anche parzialmente a biodiesel o a colture dedicate ad uso energetico.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 807/2014, art. 13 paragrafo 1 lettera d), il rendimento elettrico per gli impianti in cui viene effettuata la cogenerazione deve essere pari almeno al 28% per motori a combustione interna e turbine e del 15% per le altre tecnologie. Gli impianti di cogenerazione inoltre devono effettuare il recupero dell'energia termica prodotta in modo da avere un rendimento globale superiore al 60% su base annua, cioè la somma tra energia elettrica prodotta ed energia termica recuperata. La percentuale minima di energia termica utilizzata deve essere del 20%.

Gli impianti ad energia solare sia fotovoltaici che per la produzione di calore non dovranno consumare suolo.

La potenza massima degli impianti deve essere di 1 megawatt.

1.1..3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- Presenza di Partita Iva agricola e iscrizione alla Camera di Commercio al fine dell'individuazione del beneficiario;
- Eventuale titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento;
- possesso del fascicolo aziendale al fine della verifica delle caratteristiche aziendali utili per l'ammissibilità dell'azienda.

Chi presenta iniziative in ambito energetico non potrà cumulare finanziamenti con il conto energia o con qualsiasi altra fonte di aiuto.

1.1..3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali e strategia. I beneficiari saranno selezionati mediante un sistema di punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione escludendo coloro che non raggiungono il punteggio minimo individuato nel bando per l'Operazione. Di seguito si elencano i principi dei criteri di selezione.

I criteri di selezione si riferiranno a:

Caratteristiche del beneficiario:

1. aziende che adottano i metodi dell'agricoltura biologica per la valorizzazione delle produzioni nell'esercizio dell'attività agrituristica;
2. associazioni di agricoltori nelle forme previste dalla normativa vigente.

Caratteristiche dell'investimento:

- riduzione dell'impatto ambientale: verrà data priorità alle iniziative che recuperino strutture preesistenti;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dando priorità alle iniziative che prevedano una maggiore efficienza energetica;
- tipologia prevalente di intervento dando priorità al carattere innovativo delle tecnologie adottate;
- localizzazione dell'investimento: verrà data priorità ad investimenti localizzati sopra gli 800 metri s.l.m..

1.1..3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso applicando la normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

La tabella seguente illustra l'intensità dell'aiuto in base al tipo d'iniziativa.

I tassi di finanziamento riportati possono avere una maggiorazione di 10 punti percentuali per i giovani agricoltori quali definiti dall'articolo 2 paragrafo 1, lettera n) nel Reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno e che non abbiano ancora compiuto i 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto.

L'importo della spesa pubblica totale dell'Operazione è pari a Euro 5.000.000, di cui Euro 2.149.000 di quota FEASR.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVA	TASSO DI FINANZIAMENTO
Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili	40%
Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature compresa l'acquisizione e sviluppo di programmi informatici	30%
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	50%

Tabella 8.2.4.c Operazione 6.4.1 - Tasso di finanziamento

1.1..3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1..3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Sulla scorta delle verifiche effettuate l'Autorità di Gestione, in collaborazione con l'OP Appag, ha individuato i seguenti rischi e le relative azioni di mitigazione, anche in relazione all'esperienza maturata nelle pregresse programmazioni ed alle cause all'origine degli errori (compresi i risultati dell'audit) individuate nel periodo 2007 – 2013.

- Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato.
- Condizioni di ammissibilità: il rischio è di ammettere beneficiari e/o progetti che non hanno titolo.
- Criteri di selezione: il rischio è di non attribuire un giusto punteggio alle domande che saranno ammissibili a contributo.
- Procedure di controllo: il rischio è che il controllo non consenta di individuare le irregolarità e che i controllori non siano a loro volta controllati.
- Destinazione dell'intervento: il rischio è che non sia mantenuta la destinazione d'uso nel tempo dell'investimento.

1.1..3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Ragionevolezza dei costi: per quanto riguarda la valutazione dell'ammissibilità e della congruità della spesa la PAT intende utilizzare, ove possibile, costi parametrici che tengano conto delle condizioni di mercato al fine di individuare limiti massimi per tipologia di investimento. Nel caso in cui non sia possibile disporre di costi parametrici:

- per gli investimenti si farà riferimento a prezziari approvati dalla Giunta provinciale e sarà richiesto al beneficiario il computo metrico estimativo;
- per macchine e attrezzature si ricorrerà alla valutazione di 3 preventivi di spesa di ditte in concorrenza presentati dal beneficiario.

In sede di valutazione delle domande di pagamento al fine della liquidazione del contributo saranno richieste fatture e/o relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.

2. Condizioni di ammissibilità: tutti i soggetti beneficiari dell'Operazione 6.4.1 dovranno avere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale mediante il SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tutte le domande di aiuto saranno caricate in SIAP al fine di verificare la presenza del fascicolo aziendale, la corrispondenza dei dati anagrafici del beneficiario (mediante collegamento con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate) e la presenza delle particelle oggetto di finanziamento (mediante il collegamento con il Catasto).

Per fattispecie che non rientrano nei casi sopradescritti si procederà attraverso la consultazione di banche dati specifiche e mediante i controlli in situ da parte dei funzionari preposti.

Questa procedura permette una verifica delle condizioni di ammissibilità e un'azione di mitigazione del rischio.

3. Criteri di selezione: la Provincia ha individuato dei criteri di selezione oggettivi facilmente desumibili da banche dati collegati al Sistema Informativo Agricolo Provinciale.

4. Procedure di controllo: al fine di rendere il controllo efficace il funzionario del controllo traccia

mediante check-list a sistema, fin dalle prime fasi del progetto le attività connesse all'istruttoria. Ogni funzionario responsabile dell'autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli). L'attività dei controllori verrà a sua volta controllata.

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado superiore (supervisione).

5. Destinazione dell'intervento: il controllo viene effettuato ex post e copre, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

1.1..3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Operazione è coerente con la Priorità 2 e la focus area A) e risponde ai fabbisogni emersi nella strategia.

Salvo casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo è rimborsato laddove entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi il mancato rispetto dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse, oltre che in ipotesi di violazione della destinazione d'uso delle sovvenzioni erogate o di mancato esercizio dell'attività posta alla base della corresponsione dell'aiuto.

1.1..3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con l'operazione si sostengono solo costi di investimento.

1.1..3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La Provincia non ha attivato la sottomisura 6.3.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è stata inserita nell'Operazione 6.1.1.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è stata inserita nell'Operazione 6.1.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è stata inserita nell'Operazione 6.1.1.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

L'informazione è stata inserita nell'Operazione 6.1.1.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

L'informazione è stata inserita nell'Operazione 6.1.1.

Settori di diversificazione interessati

I settori di diversificazione, come riportati nella descrizione dell'Operazione 6.4.1, sono:

- qualificazione e sviluppo dell'attività agrituristica;
- organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda;
- svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole;
- trasformazione, preparazione e vendita prodotti aziendali non agricoli;
- adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli;
- erogazione di servizi sociali quali ad esempio la previsione di agri-nido, tagesmutter ovvero la messa a disposizione di operatrici professionalmente formate per l'accoglienza e la cura dei bambini presso il loro domicilio o l'assistenza a favore di categorie di persone in stato di disagio;
- investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

1.1..4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1..4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate nelle schede delle singole Operazioni.

1.1..4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate nelle schede delle singole Operazioni.

1.1..4.3. Valutazione generale della misura

Le informazioni sono riportate nelle schede delle singole Operazioni.

1.1..5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le informazioni sono riportate nelle schede delle singole Operazioni.

1.1..6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non rilevante poichè non si attiva il sostegno di cui all'articolo 19 par. 1 lettera a) punto iii) Reg. (UE) n.

1305/2013.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non rilevante poichè non si attiva il sostegno di cui all'articolo 19 par. 1 lettera a) punto iii) Reg. (UE) n. 1305/2013.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le informazioni sono riportate nella scheda dell'Operazione 6.1.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Le informazioni sono riportate nella scheda di Operazione 6.1.1.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Le informazioni sono riportate nella scheda di Operazione 6.1.1.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Le informazioni sono riportate nella scheda dell'Operazione 6.1.1.

Settori di diversificazione interessati

Le informazioni sono riportate nella scheda di Operazione 6.4.1.

1.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per rispettare i requisiti minimi in materia di efficienza energetica con riferimento all'articolo 13 lettera c) del Reg. (UE) n. 807/2014 negli impianti per la produzione di energia da biomassa l'efficienza energetica da cogenerazione complessiva dell'impianto dovrà essere pari ad almeno il 60%. Dovranno inoltre essere adottate le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni di PM10, NOx, COV nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale, n. 2051 del 21 settembre 2007, adottata in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle immissioni in atmosfera". Inoltre, per quanto riguarda la Direttiva 2008/50/EC la Provincia ha in adozione il Piano Energetico Ambientale Provinciale per il monitoraggio della qualità dell'aria.